

Consorzio di Bacino Alessandrino

Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029
(annualità 2026-2027)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

Determinazione n. 1/2025 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	7
1.5 Altri elementi da segnalare	8
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Alessandria.....	9
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Alessandria.....	9
4. Attività di validazione	10
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	15
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	15
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	16
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K	17
5.1.3 Coefficiente CRI	18
5.2 Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp})	19
5.2.1 Componenti previsionali COnew	19
5.2.2 Componenti previsionali COI	19
5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)	20
5.3.1. Componente previsionale CTS Δ^{exp}	20
5.3.2. Componenti previsionali CO ₁₁₆	20
5.3.3. Componenti previsionali CQ.....	20
5.3.4. Componente previsionale CO _{ANT}	20
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	20
5.5 Cespiti e costi di capitale	21
5.6 Conguagli.....	21
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	22
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	23
5.9 Rimodulazione dei conguagli	23
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	23
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	23

1. Premessa

Tramite Deliberazione 397/2025/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

All'articolo 29.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno α , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 6 novembre 2023, 1/2023.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2026-2027.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove

predisporgano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

La Regione Piemonte ha adottato la Legge 1/2018 modificata dalla Legge 4/2021 individuando la nuova governance in materia di rifiuti. La nuova formulazione della norma regionale, ha confermato i sub ambiti coincidenti con i previgenti consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 e trasformando gli stessi in consorzi di area vasta. La stessa norma regionale ha poi individuato un secondo livello coincidente con il territorio regionale dando avvio alla costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale.

Il Consorzio di Bacino Alessandrino ha dato attuazione alla legge regionale approvando il nuovo statuto del Consorzio di area vasta con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 08/06/2021, e la stessa deliberazione è stata ratificata da tutte le amministrazioni comunali.

Secondo quanto previsto dalle leggi regionali sopra citate, le competenze di Ente Territorialmente Competente verranno affidate alla costituenda Conferenza d'Ambito Regionale.

Considerati i ritardi nell'avvio della piena operatività della Conferenza Regionale e in continuità con quanto già fatto negli anni precedenti, anche per l'anno 2026, come richiesto dalla Regione Piemonte, il Consorzio svolgerà il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC comprendono – oltre alla validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, - anche l'adozione di scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è quindi ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza (capitolo 4);
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate dal Consiglio di Amministrazione con la presente relazione (capitolo 5) e la valutazione della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario, i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento (e in tal senso sono stati riportati i capitoli 2 e 3 di ciascun Gestore coinvolto così come esposto nell'indice) che sono stati oggetto della validazione come argomentato al successivo capitolo 4. In questa sede lo scrivente relaziona altresì sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del Piano Finanziario unitario è Alessandria.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 397/2025, individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2026-2029 (anni 2026 - 2027). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Alessandria: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti, dell'attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- Società AMAG: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, e dello spazzamento delle strade.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti)

Frazione	Codice EER	Nome del Gestore dell'impianto	Tipologia dell'impianto ¹	Ubicazione impianto
Rifiuti biodegradabili	200201	BIOLAND SRL	C	STRADA VECCHIA – TENUTA ROSA, SNC – 15072 - CASAL CERELLI (AL) /
Imballaggi in plastica	150102	RELIFE RICICLING SRL	M	Strada Savonesa 7/8 Rivalta Scrivia
Plastica	200139	RELIFE RICICLING SRL	M	Strada Savonesa 7/8 Rivalta Scrivia
Imballaggi in legno	150103	RELIFE RICICLING SRL	M	Strada Savonesa 7/8 Rivalta Scrivia
Metallo	200140	BOVONE ARNALDO	M	Via Pavia 53 15121 Alessandria
		GESTIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI	M	STRADA STATALE PER VOGHERA 95 15057 TORTONA (AL)
Imballaggi in materiali misti	150106	RELIFE RICICLING SRL	M	STRADA SAVONESA 7/8 RIVALTA SCRIVIA
Imballaggi in vetro	150107	TECNORECUPERI	M	VIA DEI CAMPAZZI 9/A 21040 GERENZANO - VARESE
Vetro	200102	TECNORECUPERI	M	VIA DEI CAMPAZZI 9/A 21040 GERENZANO - VARESE
Abbigliamento	200110	COOPERATIVA LAVORO E SOLIDARIETÀ	M	VIA VINCENZO LANCIA 4 - 10
		RECOTES	M	Via Vincenzo Lancia Fr. Casabianca, Verolengo, 038 VEROLENGO (TO)
Toner per stampa esauriti diversi da quelli che contengono sostanze pericolose	080318	RAEE.MAN SRL	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)
Altri rifiuti non biodegradabili	200203	INNOVA ECO SERVIZI	M	Via Donatello, 69, 10079 Mappano TO
OLI E GRASSI COMMESTIBILI	200125	DUE MAICH SERVIZI S.R.L.	M	VIA TONALE, 63 – 21050 – MARNATE (VA)
		LA GRANDA	M	PIAZZA BOTERO n. 14 - 12041 Bene Vagienna (CN)
		SALMOIRAGHI	M	VIA SARONNO 22, 21053 CASTELLANZA

¹ La tipologia dell'impianto è indicata con la lettera corrispondente:

D: discarica

IS: incenerimento senza recupero di energia

IR: incenerimento con recupero di energia

C: impianto di compostaggio/digestione anaerobica

M: misti

Frazione	Codice EER	Nome del Gestore dell'impianto	Tipologia dell'impianto ¹	Ubicazione impianto
APP.ELETTR. E ELETTRON.F/USO CONT.SOST. PERICOLOSE	200135	LAVORO E AMBIENTE srl MONDO SERVIZI TREE SRL	M M M	VIA PALUDE – 21020 – TERNATE (VA) Via Savigliano 19 - 12062 CHERASCO (CN) VIA PER LAINATE 98/100 20017 RHO (MI)
APPAR.ELETTR. ED ELETTRON.F/USO DIV.DA 200121,200123 E 200135	200136	MAGIFER srl RAEE.MAN s.r.l. TRANSISTOR SRL TREE SRL	M M M M	REG.BUSA-STRADA CHIABERTO, 19 – 14055 – COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)/ VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL) VIA PAOLO VERONESE, 202 – 10100 – TORINO (TO) VIA PER LAINATE 98/100 20017 RHO (MI)
VERNICI, INCH., ADES.E RESINE CONT.SOSTANZE PERICOLOSE	200127	RAEE.MAN s.r.l.	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)
FRIGORIFERI	200123	RAEE.MAN s.r.l. SEVAL TRANSISTOR SRL	M M M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL) STRADA PROVINCIALE 12 3 27050 CASEI GEROLA (PV) VIA PAOLO VERONESE, 202 – 10100 – TORINO (TO)
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121	TRANSISTOR SRL	M	VIA PAOLO VERONESE, 202 – 10100 – TORINO (TO)
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133	RAEE.MAN s.r.l.	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	200134	RAEE.MAN s.r.l.	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto

dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025;

3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Alessandria

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso dal Comune con email del 08/07/2026.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Alessandria

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso dal Comune con email del 08/07/2026.

4. Attività di validazione

Con Deliberazione 397/2025/R/Rif l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono per il terzo periodo regolatorio MTR-3. Nella Delibera e nell'allegato alla stessa sono delineate le procedure per la redazione del Piano Finanziario TARI e vengono descritti i ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti. Nel caso della presente relazione è necessario richiamare le disposizioni di cui all'articolo 7 della Deliberazione citata:

“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026. [...]

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, [...].*

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;*
- b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti [...].”*

In base alle disposizioni di cui all'articolo 30.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif il PEF è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente al quale spetta anche la valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza (che trovano spazio all'interno della relazione

unitaria del PEF al paragrafo 5 sulla base dello schema di relazione-tipo aggiornato, emanato con Determinazione 1/DTAC/2025 da ARERA).

La verifica concerne almeno il controllo:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti.

La validazione ai sensi dell'articolo 7.3 della Deliberazione 397/2025/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dai soggetti gestori redatti sulla base dei Capitoli 2 e 3 dello schema della Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025.

Una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determina 1/DTAC/2025, lo scrivente Consorzio di Bacino Alessandrino ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvede alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/Rif, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento; in particolare trasmette:

1) il piano economico finanziario quadriennale (di cui all'Allegato 1 alla citata determina), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario in conformità alle indicazioni di cui all'art. 29 del MTR-3;

2) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla succitata determina;

3) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 alla Determina.

Come stabilito all'allegato 2 alla Determina 1/DTAC/2025, il Consorzio di Bacino Alessandrino, svolge l'attività di validazione annuale sui dati trasmessi dai singoli Gestori, opportunamente supportati da fonti contabili obbligatorie riferite all'annualità 2024. Essa si concretizza nei seguenti passaggi:

Gestore AMAG Ambiente S.p.A.: L'attività di validazione del Piano Finanziario trasmesso dalla Società AMAG Ambiente S.p.A. è avvenuta come di seguito indicato.

In data 17 aprile 2026 è stata trasmessa al soggetto validatore la versione del PEF grezzo elaborato dal gestore, comprendente:

- PEF grezzo elaborato secondo l'Allegato 1 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025 e valorizzato sul tool predisposto dalla stessa Autorità;
- Relazione di accompagnamento costi di AMAG Ambiente S.p.A. secondo quanto previsto dall'Allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025
- Dichiarazione di veridicità del gestore ex Allegato 3 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025.

L'attività di validazione del Piano Finanziario trasmesso dalla Società AMAG Ambiente S.p.A. riferito al biennio 2026 – 2027 si è concretizzata nei mesi intercorrenti tra marzo ed aprile 2026.

In particolare, la prima fase è stata dedicata ad un confronto diretto mediante incontri in presenza tra il Consorzio di Bacino Alessandrino e la Società AMAG Ambiente S.p.A., alla presenza dei rispettivi consulenti incaricati. È stata condivisa una prima bozza dei dati a cui sono seguiti confronti da remoto per l'illustrazione delle metodologie operative adottate: in particolare l'attenzione si è concentrata con gli elementi di discontinuità rispetto agli elementi ed alle condizioni sottese alla predisposizione del precedente Piano. A seguito di ulteriori confronti a distanza intercorsi nel mese di aprile, sono stati trasmessi i prospetti definitivi.

Durante gli incontri è stato possibile confrontarsi sui documenti che la Società stava producendo condividendo il percorso di lavoro intrapreso e le problematiche connesse con l'applicazione di alcuni passaggi contenuti nella disciplina introdotta dall'Autorità con la deliberazione n. 397/2025/R/rif.

Nel corso dell'attività di validazione è stato possibile verificare i criteri di elaborazione del PEF grezzo del gestore; in primo luogo è stata accertata la piena corrispondenza dei dati impiegati con quelli riportati nel bilancio di esercizio 2024, che rappresenta la fonte contabile obbligatoria di riferimento.

Successivamente si sono approfondite le metodologie impiegate per la determinazione dei costi efficienti imputati al Comune. È stata riscontrata la correlazione tra i dati della contabilità generale e quelli della contabilità analitica per centri di costo impiegata per la valorizzazione delle diverse componenti. In considerazione dell'elevata incidenza dei costi del personale sul valore complessivo del servizio, si sono approfondite le metodologie impiegate per la rielaborazione dei dati analitici, che si sono fondate sulle diverse ore uomo registrate dall'impianto dei centri di costo utilizzato dalla società, utilizzate come driver di ripartizione dei costi ai fini dell'elaborazione del PEF grezzo del Comune.

Relativamente ai costi generali di struttura, è stato verificato l'impiego dei driver utilizzati per la loro ripartizione sia sulle pertinenti componenti tariffarie che sui singoli enti serviti dalla società.

Si è rilevato come i ricavi conseguiti dalla società per l'espletamento dei servizi siano stati imputati puntualmente ad ogni singolo ente in base all'importo stabilito contrattualmente. Con riferimento ai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance, è stato riscontrato l'impiego di opportuni driver di ripartizione correlati alle specifiche quantità raccolte dei rifiuti oggetto di provento.

Con riferimento ai costi di capitale, per il calcolo degli ammortamenti 2026 sono stati stratificati i cespiti indicando per ciascun cespite non completamente ammortizzato e classificato in base alle categorie indicate all'art. 15.2 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 397/2025/R/rif, il valore al costo storico e il relativo fondo ammortamento. I cespiti sui quali sono stati calcolati gli ammortamenti da imputare al Comune si riferiscono a mezzi e attrezzature impiegati presso lo stesso ente oppure impiegati in modo trasversale per più enti serviti ed allocati al Comune in base al driver ricavato dalle quantità di rifiuti prodotti dal singolo ente. In relazione agli investimenti effettuati nell'anno 2022 riconducibili alla categoria "Cassonetti, Campane e Cassoni" è stato verificato come sia stata considerata una vita utile superiore alla vita utile regolatoria, portando la stessa da 8 a 12 anni, secondo quanto previsto dall'art. 15.6 dell'allegato A della delibera ARERA 397/2025/R/rif.

Gestore Comune di Alessandria: il Comune ha trasmesso al Consorzio la propria documentazione via email; questi ha preso visione del materiale e in data 08/07/2026 il Consorzio di Bacino ha acquisito dal Comune a mezzo P.E.C. la versione definitiva degli elementi richiesti, vale a dire:

- Prospetto dei costi elaborato sullo schema di cui all'allegato 1 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025;
- Relazione accompagnatoria redatta sullo schema fornito dall'allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025;
- Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante come previsto nell'allegato 4 della medesima determina richiamata.

La documentazione così come trasmessa successivamente ed in via definitiva è stata analizzata in base ai documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2024 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi e per gli emolumenti del personale. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2024, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2024 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "*Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale*" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF non si rende necessario procedere con ulteriori verifiche, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2024, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali emesse nell'anno 2024 sia in conto competenza che a residuo.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'60% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2024-2026 ed individuando la quota di accantonamento riferita all'entrata TARI.

I crediti inesigibili riferiti alla TARI vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2024 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contenente tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di adozione del Piano finanziario.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti, con la presente lo scrivente conferma il positivo esito dell'attività di validazione svolta.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-tutte le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-3:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio.

L'art. 5.3 del MTR-3 disciplina il coefficiente CRI_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-3:

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,8% annuo.

Gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Sigla	Descrizione	Riferimento	2026	2027	2028	2029
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 480/2025	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CRI_a	Coefficiente CRI	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			4,79%	4,79%	4,79%	4,79%

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	22.964.877,74 €	23.671.861,08 €	24.086.206,89 €	24.083.597,36 €
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ_a	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	23.671.861,08 €	24.086.206,89 €	24.083.597,36 €	24.041.436,04 €
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	23.671.861,08 €	24.086.206,89 €	24.083.597,36 €	24.041.436,04 €

Appare verificata per tutte le annualità la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025, pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è disciplinato all'articolo 6 del MTR-3 il quale dispone che la determinazione sia effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponda alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito mentre il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF (nel caso del Comune di Alessandria tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Per la determinazione di $X_{reg,a}$ le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2024 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore 37,59 €/cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito

anch'esso all'annualità 2024: l'importo è pari a 34,18 €cent/kg. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

In merito alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, si considera la coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; l'Ente Territorialmente Competente: in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $(-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$.

In merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, si considera la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R1 definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno (a-2) risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

Con riferimento al Comune di Alessandria ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} = -0,20$$

emerge un valore di $(1+ \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato, per ciascuna annualità nella misura seguente:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, (nel caso del Comune di Alessandria tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

In merito al Grado di efficienza della gestione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} / Benchmark > 1,05$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra.

In merito ai livelli di qualità del servizio reso nell'anno $a=2026$, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, si attende un consolidamento: in considerazione di ciò occorrerà posizionarsi nei quadranti superiori della tabella di cui sopra. Con riferimento all'anno $a=2027$, l'Ente Territorialmente Competente, conferma il consolidamento dei livelli di qualità ed anche per tale annualità occorrerà posizionarsi nei quadranti superiori della tabella. Stante l'incertezza relativa alle annualità 2028/2029 si ritiene di considerare un consolidamento della qualità, salvo provvedere in sede di revisione biennale a differenti determinazioni.

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per le annualità del terzo periodo regolatorio è il seguente:

Obiettivi: consolidamento/miglioramento	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
$CUEff_{a-2}/Bench_{a-2}$	1,100	1,134	1,169	1,190
SCHEMA REGOLATORIO	Schema I	Schema I	Schema I	Schema I

Il valore di K_a per le annualità 2026/2029 è individuato come segue:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

5.1.3 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Dal momento che i Gestori non hanno rappresentato tali maggiori oneri, lo scrivente non valorizza il coefficiente in oggetto.

5.2 Costi operativi incentivanti (COnew^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali COnew

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie, il Gestore Comune di Alessandria ha proposto all'interno del proprio PEF grezzo un importo connesso ai costi previsionali connessi al supporto di cui il Comune si avvale per l'intera gestione del tributo TARI che comprende costi di personale, la fornitura del software gestionale, la stampa, l'imbustamento e la spedizione di tutti gli atti come gli avvisi di pagamento ordinari, i solleciti e gli avvisi di accertamento, di importo pari a € 330.758 per l'annualità 2026 e pari a € 454.590 per l'annualità 2027 come meglio specificato al capitolo 3 all'interno del quale sono anche illustrati i *target* di miglioramento di natura sistematica da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza e l'annualità di rendicontazione dei costi. L'ETC scrivente approva i valori indicati e conferma le valutazioni proposte dal Gestore.

Nel caso di specie, il Gestore AMAG ha proposto all'interno del proprio PEF grezzo un importo connesso ai costi previsionali dovuti agli adeguamenti del CCNL del personale impiegato nel servizio nonché all'estensione della raccolta porta a porta in alcune zone della città ed al potenziamento del servizio di spazzamento, rientranti nelle attività regolate ricomprese nell'affidamento, di importo pari a € 493.112 per l'annualità 2026 e pari a € 550.579 per l'annualità 2027 come meglio specificato al capitolo 3.

5.2.2 Componenti previsionali COI

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

5.3.1. Componente previsionale $CT\Delta^{exp}$

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.2. Componenti previsionali CO_{116}

L'Ente territorialmente competente conferma l'assenza di importi connessi alle componenti previsionali in parola.

5.3.3. Componenti previsionali CQ

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.4. Componente previsionale CO_{ANT}

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri relativi ai CRT, CRD, CSL, che troveranno manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3. Dal momento che i Gestori non hanno rilevato tali oneri all'interno dei rispettivi Piani Finanziari la voce non viene valorizzata.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione nell'ambito dell'intervallo [0.2,0.9] e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di sharing (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{SC}). Sulla base delle valutazioni di cui al precedente periodo, il fattore di sharing b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Al fine della collocazione nel quadrante di cui alla suddetta matrice occorre considerare la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Come già indicato al paragrafo 5.1.1, i valori sono così determinati:

$\gamma_{1,a} = -0,20$ (quindi posizionamento nella parte destra/sinistra della matrice);

$\gamma_{2,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte alta/bassa della matrice).

Sulla base dell'intervallo consentito $(0,4-0,55]$ questo ETC stabilisce un valore di b_a pari a 0,55.

5.5 Cespiti e costi di capitale

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-3.

Si rileva l'adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria relativamente agli investimenti effettuati dal Gestore nell'anno 2022 riconducibili alla categoria "Cassonetti, Campane e Cassoni", nei limiti di quanto previsto dall'art. 15.6 del MTR-3.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

Si dà atto, altresì, della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.6 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2026-2029, con riferimento alle annualità del biennio 2026-2027, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_{a_i}$ nonché del tasso $WACC_{RID, a_i}$ e del parametro $Kd^{real}_{a_i}$ fissati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 7/2024/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 7/2024/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi variabili anni 2026 e 2027

Non sono stati valorizzati conguagli di costi variabili per le annualità 2026-2027.

Conguagli relativi ai costi fissi anni 2026 e 2027

	2026					2027				
	AMAG AMBIENTE S.P.A.	0	0	Totale Gestori	Comune di Alessandria	AMAG AMBIENTE S.P.A.	0	0	Totale Gestori	Comune di Alessandria
a) Eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità: $RC_{diff,a}$				-					-	
b) Recupero $CO_{diff,2026}$: $RC_{diff,b}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Recupero $CO_{diff,2027}$ (solo se a vantaggio degli utenti): $RC_{diff,c}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Recupero $CO_{diff,2026}$ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{diff,d}$										
e) Recupero $CO_{diff,2027}$ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{diff,e}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Recupero della scostamento tra le entrate tariffarie fissate approvate per l'anno (p.d), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità: $RC_{diff,f}$				-					-	
g) Recupero conguaglio I^{fiss} - parte fissa: $RC_{diff,g}$				-					-	
h) Recupero conguaglio I^{fiss} - parte fissa: $RC_{diff,h}$										
i) Recupero differenza valori Wacc e W : $RC_{diff,i}$	31.192	-	-	31.192	-	29.211	-	-	29.211	-
j) Recupero della sovrappiù pregressa - parte fissa: $RC_{diff,j}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$RC_{diff,tot}$	31.192	-	-	31.192	-	29.211	-	-	29.211	-

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Amag Ambiente Spa, titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.24
A) Valore della produzione	€ 16.091.079
B) Costi della produzione	€ 14.634.907
21) Risultato di esercizio	€ 944.554
Totale Attivo patrimoniale	€ 12.420.345
A) Patrimonio Netto	€ 5.122.176
D) Debiti	€ 5.915.792

D4) Debiti verso banche	€ 749.999
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	41%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	48%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	6%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2024 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Alessandria, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3. Lo scrivente pertanto non individua componenti di costo ammissibili al Piano Finanziario che si ritiene di non coprire integralmente mediante lo stesso.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Alessandria, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 18.2 del MTR-3 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi all'interno del quadriennio 2026-2029.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Alessandria, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.3 del MTR-3 di rimodulare, tra le annualità 2026-2029, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-3 aggiornato.